

Contributo di **Giovanna Fantini**

Sulla sentenza della Corte Costituzionale (Sent. n. 266 del 6.7.2006) Disconoscimento di paternità: si al test genetico anche senza prova dell'adulterio.

ERA ORA !!!!!!!!!

Ci sono voluti trenta anni perché la Corte Costituzionale stabilisse quello che è sempre stato di tutta evidenza e che le donne in particolare hanno sempre saputo, ovvero sia che per confermare o escludere il legame biologico di un figlio con il padre legittimo è più semplice fare il test del DNA, piuttosto che indagare sul passato della madre per scoprire eventuali suoi "tradimenti". Prima della **sentenza della Corte Costituzionale (Sent. n. 266 del 6.7.2006)** per poter chiedere il disconoscimento di paternità occorreva preliminarmente dimostrare l'"adulterio" da parte della moglie/madre (art. 235, n. 3, cc), per poter ottenere, all'esito positivo di detta prova, l'autorizzazione a compiere il secondo passo, ovvero sia eseguire le prove genetiche od ematologiche. Adesso la Corte Costituzionale ha per fortuna ritenuto che non è più necessario passare attraverso la prova delle relazioni extra coniugali per poter procedere alle analisi tecniche, ribaltando l'ordine di importanza delle prove. Per giungere a questa conclusione la Consulta si è semplicemente interrogata su quale fosse il metodo migliore per stabilire la paternità biologica del figlio legittimo, giungendo alla conclusione che il test del DNA è più sicuro dell'indagine sulle eventuali relazioni extra coniugali intrattenute dalla moglie/madre all'epoca del concepimento. Le mamme non dovranno perciò più essere vittime dell'esplorazione delle loro storie personali, a cui hanno peraltro spesso dovuto collaborare in quanto le sole dichiarazioni della diretta interessata non sono comunque sufficienti ad escludere la paternità, anche qualora la stessa ne sia certa. Oltre che dai progressi della scienza biomedica il mutamento è evidentemente frutto del cambiamento dei costumi avvenuto nei trenta anni trascorsi dall'approvazione delle norme sottoposte all'esame della Consulta, contenute nella riforma del diritto di famiglia del 1975. In quella che all'epoca della sua approvazione sembrava una legge molto innovativa erano stati inseriti una serie di paletti come quello in questione evidentemente volto ad evitare il proliferare dei test sui figli adulterini, che secondo il precedente codice del 1942 non potevano nemmeno essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento fosse sposato. La prudenza che aveva indotto il legislatore a subordinare l'azione alla prova delle relazioni extra coniugali era ai tempi evidentemente finalizzata a tutelare il figlio sotto il profilo dell'integrazione sociale fondata sull'appartenenza al nucleo familiare, il cui venir meno, in seguito al disconoscimento, è oggi certamente meno traumatico di quanto non lo fosse trenta anni fa per effetto dell'evolversi del costume sociale e dei modelli familiari nel frattempo ampiamente mutati. La Corte Costituzionale ha quindi sostanzialmente preso atto che queste cautele non hanno più alcuna ragione d'essere e che è meglio affidarsi agli ormai certi esiti garantiti dal progresso scientifico nel settore biomedico, piuttosto che attribuire valore alla torbida esplorazione del passato che i soggetti coinvolti erano in precedenza costretti a compiere. Ciò, oltre ad evitare tutte quelle implicazioni psicologiche inevitabilmente connesse a detto tipo di indagine, sfugge anche ai giudizi morali già connotati alla stessa parola "adulterio" utilizzata nella norma. È singolare che per giungere a detta semplice conclusione siano occorsi trenta anni, soprattutto se si considera che quello dell'identità biologica è uno dei tasselli fondamentali di tutte le altre questioni di cui oggi si discute, quali la maggior attenzione ai diritti della persona ed in particolare dei minori, inclusi i figli naturali, le tecniche di riproduzione assistita, la fecondazione artificiale omologa ed eterologa, il testamento biologico, la convivenza, i pacs, la rettificazione del sesso e che le relazioni extra coniugali non sono di per sé sufficienti ad escludere la paternità del marito. La preferenza per un test certo, rispetto alla prova di un fatto da cui non discende alcuna certezza circa il reale rapporto di filiazione biologica è quindi lodevole sebbene un po' tardiva. Ben venga comunque l'utilizzo delle prove genetiche o ematologiche anziché quello delle prove sul comportamento della madre fedifraga che aggiunge un tassello al dovuto rispetto della donna, oltre che alla sua privacy superando il disvalore insito nella necessità di dover provare la sua "colpa" prima imposta per legge.

Giovanna Fantini (Avvocato del Collettivo Donne e Diritto)
Sentenza Corte Costituzionale 6 luglio 2006 n. 266